

SENT. N. [REDACTED] / 2016

R.G. [REDACTED] / 2015

CRON. [REDACTED] / 2016

REP. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli sez. 7, in persona della dott.ssa
TOMMASA SAVONA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] del R.G. dell'anno 2015, riservata
in decisione all'udienza del 30.05.16, avente ad oggetto
risarcimento danni e vertente

TRA

[REDACTED] rapp.to e difeso dall'avv. Andrea
Gaudino presso il quale è elett.te dom.to in Napoli alla P.zza
Bovio, 14
(ATTORE)

E

Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.a. in persona del legale
rapp.te p.t. con sede in Fiumicino (RM) alla P.zza A. da Schio,
Pal. RPU.
(CONVENUTA CONTUMACE)

CONCLUSIONI

Per l'attore: previo accertamento della responsabilità della
convenuta nella causazione del danno, condannarsi la stessa, al
risarcimento di € 1.000,00 per il danneggiamento del bagaglio,
con vittoria di spese e competenze di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato, il 23.01.15 l'attore evocava in
giudizio, presso questo ufficio del Giudice di Pace, la convenuta,
esponendo che il 31 Ottobre 2014, di ritorno da un viaggio a Rio
De Janeiro, al momento di recuperare il proprio bagaglio
proveniente dal volo Alitalia AZ673, constatava il

Pag. 1



danneggiamento della valigia identificata con la sigla [REDACTED];

che immediatamente l'istante sporgeva il reclamo presso l'aeroporto;

che in data 11.11.14, l'attore, con e-mail, provvedeva a denunciare il sinistro alla soc. Alitalia S.p.a.- assistenza clienti, e a in data 03.12.14 inviava i documenti aggiuntivi richiesti da Alitalia senza però alcun riscontro;

La convenuta società Alitalia non si costituiva in giudizio, rimanendo così contumace.

Ammissa ed espletata la prova, sulla scorta delle precisate conclusioni la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la Convenzione di Montreal del 1999 (art.31 comma 2) prevede che il passeggero che lamenti la perdita o il ritardo nella consegna del bagaglio è tenuto a contestare immediatamente tale danno al Vettore presso l'aeroporto di destinazione fornendo anche una lista dettagliata del contenuto del bagaglio (P.I.R.) e presentare o inviare reclamo scritto entro ventuno giorni dalla restituzione del bagaglio in caso di ritardo; entro sette giorni da quando il bagaglio si considera smarrito (ovvero trascorsi 45 giorni da quando avrebbe dovuto essere riconsegnato).


Nel caso di specie la prima denuncia è stata fatta in data 31.10.14 e il reclamo scritto è stato inviato il 11.11.14 ovvero entro il ventunesimo giorno dalla restituzione del bagaglio .

Nel merito: la domanda è fondata e merita accoglimento

Infatti l'attore con la prova testimoniale e documentale offerta ha provato i fatti posti a base dell'azione.

[REDACTED], per quanto consta indifferente, che si trovava in compagnia dell'istante al momento della consegna del bagaglio nell'aeroporto di Roma, affermava che la valigia del [REDACTED] risultava danneggiata e precisava che si trattava di una Samsonite di grande dimensione, ultimo modello che presentava la rottura del manico e una o due rotelle rotte, oltre a vari graffi, il teste precisava inoltre di aver visto la stessa valigia completamente integra prima della partenza per Rio De Janeiro.

In conclusione la convenuta deve essere dichiarata responsabile del danneggiamento del bagaglio dell'istante e per l'effetto condannata a pagare allo stesso la somma equitativamente individuata di € 300,00 oltre interessi dalla domanda.



Nulla per la vacanza rovinata visto che il danneggiamento avveniva all'arrivo in Italia a viaggio concluso.
Le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto condanna Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.a., in p.l.r.p.t., a pagare all'istante la somma equitativamente individuata di € 300,00 oltre interessi dalla domanda.

Condanna altresì la convenuta a pagare all'istante le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 400,00 oltre iva e cpa di cui € 65,00 per lo studio della controversia, € 65,00 per l'introduzione del procedimento, € 65,00 per la fase istruttoria, € 135,00 per la fase decisionale e € 70,00 per spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Napoli, 14-06-16

IL CANCELLIERE

*Il Cancelliere
Bruno Costa*



IL GIUDICE DI PACE

Giuseppe Sabatè

Il Cancelliere

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Napoli, 14 GIU 2016

Il Cancelliere

Bruno Costa



www.assorimborsi.it